



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ORDINANZA N. 408 DEL 02.04.2015

**AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE L'ISCRIZIONE
NEL "REGISTRO DELLE PERSONE CHE ESERCITANO IN AMBITO POR-
TUALE LA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO O GUIDA
TURISTICA"**

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto 1 ottobre 2012 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardante la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTI l'art. 6, comma 1 lett. a) della citata L. 84/1994 che individua tra i compiti dell'Autorità Portuale quello del controllo delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, e l'art. 8, comma 3 lettere f) ed h) della medesima legge, recanti le attribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità Portuale ed in particolare quella di provvedere al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali, tra l'altro esercitandovi - in riferimento alle disposizioni di legge in materia - le attribuzioni di vigilanza previste dall'art. 68 del Codice della Navigazione (nel prosieguo C.N.) e delle relative norme di attuazione;

VISTO il D.M. 14 novembre 1994 "Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale";

VISTA l'Ordinanza n. 24/2010 della Capitaneria di Porto di Venezia relativa alla disciplina dell'accesso a bordo delle navi;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 riguardante l'attuazione dell'art. 1 L. 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 272 riguardante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzioni, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;

VISTA la propria Ordinanza 23 dicembre 2002 n. 156, riguardante la disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo nel porto di Venezia e i connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente;





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 così come modificata ed integrato dalla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013;

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 riguardante l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30;

VISTA la propria Ordinanza riguardante la disciplina dei titoli di ammissione per l'accesso di persone e veicoli nell'ambito del Porto di Veneziaⁱ;

VISTA la propria Ordinanza relativa all'aggiornamento delle norme riguardanti la vigilanza sulle attività esercitate nel porto di Venezia e la disciplina dell'iscrizione delle società al Registro di cui all'art. 68 C.N.;

RAVVISATA inoltre la necessità di dare al personale occasionalmente operante nel comparto crocieristico la necessaria formazione ed informazione relativa ai rischi connessi all'attività portuale, così come previsto dai Decreti Legislativi n. 81/08 e n. 272/99 nelle premesse citati;

VISTE le norme contenute dall'ISPS Code - "International Ship and Port Facility Security Code" e i successivi aggiornamenti;

VISTA la propria Ordinanzaⁱⁱ con la quale si stabilisce l'importo dei diritti di segreteria dovuti all'Autorità Portuale in relazione alla natura dell'istanza presentata;

CONSIDERATA inoltre la necessità di aggiornare le norme vigenti in ambito portuale in relazione al mutato quadro normativo e all'evoluzione organizzativa e logistica intervenuta nelle attività riferite all'ambito delle navi da passeggeri, ed in particolare nello svolgimento delle attività ancillari al settore della crocieristica, anche per rispondere alle esigenze di maggior professionalità del personale operante;

TENUTO CONTO che l'Autorità Portuale ha predisposto il servizio di presentazione Istanze On Line (IOL) per l'inoltro delle istanze finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni ad operare in ambito portuale ed al rilascio del relativo permesso di accesso personale;

IN VIRTÙ dei poteri conferiti,

ORDINA

Art. 1 – REGISTRO DELLE PERSONE CHE ESERCITANO IN AMBITO PORTUALE LA PROFESSIONE DI “GUIDA TURISTICA” O “ACCOMPAGNATORE TURISTICO”

1.1 - L'esercizio in ambito portuale dell'attività disciplinata dalla presente Ordinanza è consentito ai soli soggetti in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale di Venezia e obbligatoriamente iscritti al "Registro delle persone che esercitano in ambito portuale la professione di Guida Turistica o Accompagnatore Turistico" istituito in data 9 febbraio 2004, e definito da qui in avanti "Registro".





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

1.2 - L'Autorità Portuale, per ragioni di sicurezza e sentite anche le altre Autorità istituzionalmente interessate, può stabilire annualmente il numero massimo dei permessi di accesso rilasciabili nell'anno successivo per l'esercizio della relativa attività in ambito portuale.

Art. 2 - MANSIONI

2.1 - Le mansioni di cui alla presente Ordinanza, svolte in ambito portuale dalle persone iscritte nel Registro (nel prosieguo "Guide e Accompagnatori Turistici") sono definite "a chiamata" e devono essere compiute sotto la diretta responsabilità dei soggetti autorizzati alla fornitura dei servizi di cui all'art. 3 lettere F1 e F2 dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Venezia "Vigilanza sulle attività esercitate in ambito portuale: iscrizione nel Registro delle società che svolgono specifiche attività riguardanti navi, merci e passeggeri di cui all'art. 68 C.N."ⁱⁱⁱ, i quali, a loro volta, operano direttamente in favore della stessa nave per cui Guide e Accompagnatori Turistici prestano servizio.

Tali mansioni sono riferite ai servizi rappresentati dai seguenti profili:

- o *accompagnatore turistico*: colui che per professione accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone provenienti dal settore crocieristico o destinati allo stesso, prestando loro completa assistenza con la conoscenza della lingua degli accompagnati e fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito;
- o *guida turistica*: colui che per professione accompagna persone singole o gruppi di persone provenienti dal settore crocieristico o destinati allo stesso nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

2.2 - Le persone iscritte nel predetto Registro possono svolgere in ambito portuale anche le attività attribuite con apposita Ordinanza^{iv} ai soggetti autorizzati ad operare individualmente in qualità di "Addetti ai Terminal Passeggeri".

Art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

3.1 - Sono necessari, alla data di presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:

- a. titolarità di licenza personale per l'esercizio della professione individuale di Accompagnatore Turistico o di Guida Turistica rilasciata da Regione, Provincia o Comune;
- b. assenza di condanne penali;
- c. *nei casi previsti dalle norme di pubblica sicurezza per i cittadini extracomunitari*, possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

In tutti i casi previsti dalla legge, i requisiti di cui ai punti a) e b) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni in conformità di quanto disposto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

3.2 - Per poter perfezionare l'iscrizione al Registro è inoltre obbligatoria la partecipazione ad un Incontro di Formazione/Informazione sulle norme di security e safety da osservare in ambito portuale, tenuto periodicamente dall'Autorità Portuale. Tale Incontro non va ripetuto nel corso degli anni successivi, ma per il mantenimento dell'iscrizione è





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

in ogni caso obbligatoria la partecipazione alle eventuali sessioni organizzate per l'aggiornamento della materia.

3.3 - L'iscrizione nel Registro non è consentita ai dipendenti di Agenzie Marittime, Raccomandatori Marittimi e Società iscritte nel Registro di cui all'art. 68 C.N. fornitori dei servizi di cui all'art. 3 lettere F1 e F2 dell'Ordinanza dell'APV "Vigilanza sulle attività esercitate in ambito portuale: iscrizione nel Registro delle società che svolgono specifiche attività riguardanti navi, merci e passeggeri di cui all'art. 68 C.N.".

Art. 4 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO: ISTANZA E RIFERIMENTI

4.1 - Per ottenere l'iscrizione nel Registro l'interessato deve presentare apposita istanza in carta resa legale alla Direzione Coordinamento Operativo Portuale, avvalendosi esclusivamente del servizio telematico Istanze On Line (IOL).

La struttura competente per la materia è l'Area Lavoro Portuale.

La documentazione accessoria, le informazioni aggiornate per l'utenza, gli orari e i contatti utili sono reperibili sul sito www.port.venice.it, nella sezione Istanze On Line (IOL) presente nella homepage del sito stesso.

4.2 - All'istanza va allegata, in formato *.pdf* o *.jpg*, la seguente documentazione:

- 1) copia della licenza personale rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio individuale della professione di Accompagnatore Turistico o di Guida Turistica;
- 2) una fotografia formato tessera, nel tipo previsto per documenti di identità;
- 3) copia di un documento di identità personale in corso di validità, in cui sia chiaramente leggibile il numero dello stesso e la sua scadenza;
- 4) copia del permesso di soggiorno in corso di validità *nei casi previsti dalle norme di pubblica sicurezza per i cittadini extracomunitari*;
- 5) ricevuta del versamento di € 50,00 dovuti per diritto fisso di segreteria, che non sono rimborsabili qualora il richiedente rinunci a completare il percorso autorizzativo previsto dalla norma.

4.3 - L'iscrizione nel Registro ha validità entro l'anno solare per cui è rilasciata, o frazione dello stesso, ed è subordinata al rilascio preventivo del nullaosta di competenza da parte dei soggetti istituzionalmente interessati, cui l'Autorità Portuale può trasmettere copia integrale dell'istanza ricevuta.

L'istruttoria si conclude con l'acquisizione degli eventuali nullaosta e la partecipazione del soggetto interessato al citato Incontro formativo obbligatorio. L'Autorità Portuale procede ad iscrivere l'interessato nel Registro in parola rilasciando la relativa attestazione e il permesso di accesso personale (badge), di proprietà dell'Autorità stessa, che va sempre visibilmente esposto durante lo svolgimento delle attività autorizzate in ambito portuale e comunque esibito a richiesta dei soggetti preposti alle attività di sicurezza, vigilanza e controllo.

4.4 - L'iscrizione nel Registro deve essere rinnovata di anno in anno senza soluzione di continuità presentando all'Autorità Portuale, sempre tramite il servizio IOL e nei tempi e modi stabiliti dalla stessa, istanza in carta resa legale.

Va allegata a tal fine ricevuta del versamento di € 20,00 dovuti per diritto fisso di segreteria.





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

4.5 - Il permesso di accesso (badge) è strettamente personale e non può essere esteso né a persone terze né a veicoli; viene richiesto all'Autorità Portuale tramite la presentazione delle istanze di iscrizione/rinnovo.

In caso di smarrimento del proprio badge, l'interessato dovrà segnalare immediatamente il fatto ai competenti organi di Pubblica Sicurezza e all'Autorità Portuale.

A quest'ultima dovrà inoltre far pervenire tramite IOL l'istanza per l'eventuale rilascio di un titolo d'accesso sostitutivo.

Art. 5 - CONTENUTO DEL REGISTRO

Nel Registro tenuto dall'Autorità Portuale sono riportati i seguenti dati:

- 1) cognome, nome, luogo, data di nascita e cittadinanza dell'interessato;
- 2) l'indicazione degli estremi della licenza per l'esercizio della professione di Guida Turistica e/o di Accompagnatore Turistico;
- 3) le lingue straniere per le quali l'iscritto è abilitato allo svolgimento della sua attività professionale.

Art. 6 - OBBLIGHI PER GLI ISCRITTI AL REGISTRO E PER TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

6.1 - Ai sensi della presente Ordinanza, Guide e Accompagnatori Turistici possono esercitare l'attività di cui all'art. 2 solo se autorizzati a fornire in ambito portuale, per l'anno solare di competenza, prestazioni a chiamata e, in ogni caso, non operando autonomamente qualora l'attività sia svolta al servizio della nave.

Tali prestazioni possono essere fornite esclusivamente sotto la supervisione del gestore delle stazioni marittime passeggeri ex art 6 della Legge 84/94 e dell'art. 1 lettera e) del D.M. 14 novembre 1994 e sotto la responsabilità delle società regolarmente iscritte nel Registro ex art. 68 C. N., autorizzate allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3 lettere F1 e F2 dell'Ordinanza APV "Vigilanza sulle attività esercitate in ambito portuale: iscrizione nel Registro delle società che svolgono specifiche attività riguardanti navi, merci e passeggeri di cui all'art. 68 C.N."^{vi}, operanti direttamente in favore della stessa nave per cui prestano servizio Guide e Accompagnatori Turistici e comunque in coordinamento con il gestore della stazione marittima passeggeri.

Tanto le Guide e gli Accompagnatori Turistici quanto i committenti dei servizi prestati sono tenuti alla rigorosa osservanza di ogni norma vigente in ambito portuale.

6.2 La persona che, dopo aver ottenuto l'iscrizione annuale nel Registro venisse a qualsiasi titolo assunta da un soggetto autorizzato a svolgere una qualsiasi attività in ambito portuale deve darne tempestiva comunicazione alla competente struttura dell'Autorità Portuale. L'interessato sarà cancellato d'ufficio dal Registro, e potrà continuare a operare in ambito portuale esclusivamente in favore della società con cui ha stabilito il suo rapporto professionale; dovrà inoltre restituire obbligatoriamente all'Autorità Portuale il badge personale.

Sarà contestuale obbligo del datore di lavoro richiedere per l'interessato un nuovo permesso di accesso riportante l'indicazione della società per cui l'interessato svolgerà la sua attività.

La mancata segnalazione del nuovo rapporto di lavoro può comportare per gli interessati la revoca dell'autorizzazione ad accedere in ambito portuale.





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Art.7 - ATTIVITÀ' PROFESSIONALE: OBBLIGHI PREVENTIVI -ACCESSO ALLE AREE PORTUALI E MODALITÀ' DI ESERCIZIO

7.1 - L'accesso alle aree portuali è regolamentato da apposita Ordinanza ed è consentito, per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 2, esclusivamente ai soggetti in possesso del titolo d'accesso annuale derivante dall'iscrizione al Registro.

Ai fini dell'accesso a tali aree, dell'identificazione personale o dell'esercizio di attività professionali, non è assolutamente valido alcun altro titolo o supporto rilasciato da qualsiasi soggetto diverso dall'Autorità Portuale. Il permesso di accesso personale rilasciato dall'APV dovrà essere esposto visibilmente.

L'utilizzo di titoli non idonei per l'accesso in ambito portuale, o il loro rilascio a tale fine, costituisce grave violazione delle norme ed è sanzionabile, oltre che secondo quanto previsto dalle norme generali vigenti, anche con la cancellazione dal Registro e il ritiro dell'autorizzazione in godimento.

7.2 - Ferma restando la responsabilità individuale del singolo interessato circa l'osservanza delle norme stabilite dalla presente Ordinanza, fa capo tanto all'Agenzia Marittima o al Raccomandario Marittimo quanto alla Società iscritta nel Registro di cui all'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Venezia "Vigilanza sulle attività esercitate in ambito portuale: iscrizione nel Registro delle società che svolgono specifiche attività riguardanti navi, merci e passeggeri di cui all'art. 68 C.N."^{vii}, committente del servizio, la responsabilità dell'impiego di personale regolarmente autorizzato, del suo corretto utilizzo nello svolgimento delle mansioni previste dalla presente Ordinanza, e del possesso del prescritto titolo per l'accesso in ambito portuale.

Alle persone sprovviste del titolo d'accesso in ambito portuale è in ogni caso vietato l'accesso alle aree marittime e lo svolgimento di qualunque attività lavorativa.

L'eventuale nulla osta di competenza per l'accesso a bordo delle navi all'ormeggio nel porto di Venezia sarà rilasciato limitatamente a coloro che, debitamente in regola con le disposizioni vigenti, siano giustificati a prestare servizi autorizzati alla nave.

7.3 - Al fine di permettere in tempo utile il puntuale compimento dei controlli preventivi di sicurezza necessari per ottenere l'accesso alle diverse aree portuali e a consentire l'inserimento dei nominativi nel database utilizzato per l'effettuazione delle attività istituzionali di monitoraggio e controllo, tutte le Società iscritte nel Registro di cui all'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Venezia "Vigilanza sulle attività esercitate in ambito portuale: iscrizione nel Registro delle società che svolgono specifiche attività riguardanti navi, merci e passeggeri di cui all'art. 68 C.N."^{viii}, in qualità di fornitrici di personale svolgente mansioni di Guida o Accompagnatore Turistico, sono tenute a trasmettere all'Autorità Portuale ed al gestore della stazione marittima interessato, almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave, l'elenco di tutte le Guide e Accompagnatori Turistici operanti in favore della nave alla quale gli stessi presteranno le mansioni descritte all'art. 2 della presente Ordinanza.

La trasmissione deve avvenire, per il tramite dell'Agente Marittimo o del Raccomandario Marittimo della nave, in formato elettronico via e-mail agli indirizzi apv.lavoroportuale@port.venice.it, apv.sicurezza@port.venice.it e gse@vtp.it, utilizzando i format "Check Guide e Accompagnatori Turistici" previsti per lo scopo, disponibili nel sito www.port.venice.it.





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

7.4 - Durante l'esercizio dell'attività in ambito portuale è fatto obbligo a chiunque di esporre sempre il badge in maniera ben visibile al fine di consentire il riconoscimento personale e l'accertamento delle autorizzazioni in godimento e delle attività svolte.

Nell'esercizio delle mansioni svolte, che in ogni caso non possono nel modo più assoluto essere diverse da quelle autorizzate e specificate per il Registro di appartenenza, Guide e Accompagnatori Turistici devono osservare scrupolosamente tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro, di antinfortunistica e di igiene ambientale, ed in particolare tutte le Ordinanze emanate ed emanande dalla Capitaneria di Porto o dall'Autorità Portuale di Venezia.

Il personale di Autorità Portuale che svolge funzioni di sicurezza, vigilanza, e controllo anche del lavoro portuale è autorizzato al ritiro dei permessi di accesso personale sprovvisti dei prescritti requisiti di validità o utilizzati irregolarmente.

Art. 8 – SANZIONI

I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza saranno sanzionabili in via amministrativa ai sensi del Codice della Navigazione e dall'Ordinanza APV n. 156/2002 citata nelle premesse.

Art. 9 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

9.1- La cancellazione dal Registro è disposta per i seguenti motivi:

- rinuncia formale dell'interessato;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza, da altre disposizioni emanate dall'Autorità Portuale o dalla Capitaneria di Porto;
- mancata richiesta di rinnovo d'iscrizione;
- violazione delle disposizioni imposte dalla società V.T.P. S.p.A. per quanto previsto dalla normativa di cui ai Decreti Legislativi nn. 81/2008 e 272/1999 e dalle norme di safety e security vigenti nel Terminal;
- mancata partecipazione agli incontri formativi organizzati per l'aggiornamento obbligatorio in materia di security e safety portuale;
- costituzione di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato tra l'interessato e altra società operante in ambito portuale.

9.2 – La cancellazione per mancata richiesta di rinnovo dell'iscrizione viene effettuata d'ufficio entro il primo semestre dell'anno di esercizio per il quale il soggetto interessato non ha provveduto a confermare la validità dell'iscrizione.





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

10.1 - La presente Ordinanza entra in vigore dal **7** aprile 2015 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. Da pari data è abrogata l'Ordinanza 31 dicembre 2009 n.329.

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Costa

ORDINANZE ATTUALMENTE IN VIGORE:

- ⁱ Ordinanza APV 336/2010
- ⁱⁱ Ordinanza APV 332/2009
- ⁱⁱⁱ Ordinanza APV 385/2013
- ^{iv} Ordinanza APV 407/2015
- ^v Ordinanza APV 385/2013
- ^{vi} Ordinanza APV 385/2013
- ^{vii} Ordinanza APV 385/2013
- ^{viii} Ordinanza APV 385/2013

